



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/01/34
Rif. nota Prot. Nr. 1068/S.N. del 21.10.2024

Roma, data protocollo

OGGETTO: FSP POLIZIA DI STATO-ES-LS-CONSAP-M.P.- Segreteria Generale -
“Riconoscimento ai fini pensionistici della maggiorazione prevista dalla
L. 284/77 quinto comma art. 3 per il periodo svolto quale Agenti
Ausiliario nella Polizia di Stato”.

ALLA SEGRETERIA GENERALE
FSP POLIZIA DI STATO-ES-LS-CONSAP-M.P.

ROMA

Con riferimento alla nota indicata in epigrafe, la Direzione Centrale per i servizi di ragioneria ha fornito i seguenti elementi informativi.

Preliminarmente è stato confermato che il personale della Polizia di Stato è destinatario dell'articolo 3, quinto comma della legge 27 maggio 1977, n. 284, secondo il quale “*Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto*”.

L'articolo 3, quinto comma della legge 284/1977, prevede quindi, che ai fini pensionistici il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto sia computato con l'aumento di 1/5, ma la norma si inquadra nel contesto generale dell'articolo che fa riferimento al personale dipendente (con rapporto di pubblico impiego) e, quindi, anche il quinto comma si riferisce al medesimo personale con rapporto d'impiego.

Pertanto, dal momento della percezione dell'indennità per servizio d'istituto, ora indennità mensile pensionabile, il servizio viene maggiorato di 1/5. Tale maggiorazione, in un sistema di calcolo retributivo è utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura, mentre nel sistema contributivo è utile solo ai fini del diritto. Inoltre il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, ha disposto con l'art. 5, comma 1 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs., gli aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Esposto il quadro normativo di riferimento, è stato precisato che con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, l'INPS ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell'interessato e fino ad un massimo di cinque anni, ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165

Il personale destinatario è stato individuato nel "Personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri".

La citata Direzione ha evidenziato all'Istituto previdenziale le perplessità sorte in ordine alla individuazione del personale destinatario della possibilità di riscatto prevista dall'articolo 5, comma 3, del D.Leg.vo 165/1997, includendo tra questi anche il personale dell'Arma dei Carabinieri e non anche il personale della Polizia di Stato e più in generale delle altre Forze di Polizia Civili e Militari. Infatti tale interpretazione non avrebbe consentito al personale della Polizia di Stato di riscattare la maggiorazione di 1/5 per il periodo di allievo, prestato senza percezione dell'indennità d'istituto, ovvero per il periodo di servizio militare.

A seguito di quanto evidenziato l'INPS, Direzione Centrale Pensioni, ha espresso il parere che *"per quanto riguarda la possibilità di includere tra i destinatari dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 anche per il personale della Polizia di Stato, non sembrano sussistere, motivi ostativi a che i periodi trascorsi in qualità di allievo presso le scuole di polizia e il periodo di servizio militare prestato possano essere oggetto di riscatto ai sensi della norma citata, sempre che gli stessi, vengano certificati da codesta Amministrazione, in qualità di Ente datore di lavoro, come "servizi comunque prestati"*.

E' stato altresì, correttamente precisato che tale possibilità di riscatto è esclusa per i corsi collocati a partire dal 01/01/1998, per i quali è già previsto il riscatto oneroso del periodo come indicato dalla nota operativa INPDAP, n. 11 del 18 marzo 2010.

Inoltre è stato ribadito che, come indicato nella circolare n. 119/2018, l'Istituto non potrà accogliere richieste di riscatto, qualora il richiedente alla data di presentazione della domanda di riscatto, abbia maturato il periodo massimo di maggiorazione pari a 5 anni.

Sostanzialmente, quindi il personale della Polizia di Stato potrà avvalersi di tale possibilità di riscatto oneroso per ottenere la maggiorazione di servizio per i corsi svolti fino al 31/12/1997, per il servizio militare svolto, nonché per altri servizi prestati nelle Forze Armate, prima dell'immissione nei ruoli della Polizia di Stato e che non abbiano dato luogo a maggiorazioni di servizio, sempreché alla data della domanda di riscatto il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

dipendente non abbia già raggiunto il limite massimo di cinque anni di aumenti di servizio, previsto dall'articolo 5 comma 1 del d.lgs. 165/1997.

Tale indicazioni sono state divulgate con la circolare 333/H/N18 ter del 9 aprile 2019 e non risultano criticità applicative.

Per completezza di informazione si allegano la circolare sopra richiamata e il parere dell'Inps.

In relazione alle asserite sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, è stato rappresentato che non è possibile estendere i singoli giudicati amministrativi che, peraltro, per il caso in specie trattasi di un solo giudicato della Giustizia Amministrativa.

Infatti, è stato sottolineato il divieto, per tutte le Amministrazioni Pubbliche, posto dall'art. 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e rinnovato dall'art. 41 comma 6 del D. L. 30/12/2008, n. 207 convertito con modificazioni con la legge 27/02/2009 n. 14, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle Amministrazioni Pubbliche.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis